

IL DIRETTORE GENERALE

Destinatari in allegato

OGGETTO: [ID_VIP: 3658] Progetto di messa in produzione del pozzo "Gradizza 1" nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi "Gradizza" - istanza di revisione prescrizioni A.5, A.6, A.7 e A.8 del decreto di VIA n. 103 del 03/05/2017. Proponente: società AleAnna Resources LLC.

Comunicazione esiti istruttori.

Con decreto n. 103 del 03/05/2017 è stata espressa la compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, del progetto della società AleAnna Resources LLC di messa in produzione del pozzo "Gradizza 1" nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi "Gradizza".

Con nota prot. ALN 2017/071/SS del 04/07/2017, acquisita al prot. 15739/DVA del 05/07/2017, integrata successivamente con nota prot. ALN 2017/075/SS del 14/07/2017, acquisita al prot. 16824/DVA del 17/07/2017, la società AleAnna Resources LLC ha presentato istanza per la revisione delle prescrizioni A.5, A.6, A.7 e A.8 di detto decreto di compatibilità ambientale.

La Società ha motivato la richiesta di revisione di cui trattasi avendo riscontrato che:

- le prescrizioni A.5, A.6 e A.8 non appaiono in linea con quanto previsto dal documento del Ministero dello sviluppo economico "Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche";
- la prescrizione A.7 sembrerebbe la conseguenza di un mero errore materiale.

Con nota prot. 17385/DVA del 21/07/2017 la scrivente Direzione Generale ha dato avvio all'istruttoria tecnica relativa alla citata istanza, trasmettendo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la documentazione pervenuta.

Con l'allegato parere n. 2492 del 08/09/2017, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato:

- per quanto riguarda le prescrizioni A.5, A.6 e A.8 di non condividere le argomentazioni della Società pertanto di confermare la piena validità delle stesse;
- per quanto riguarda la prescrizioni A.7 di condividere le considerazioni della Società ovvero: "che tale prescrizione è sostanzialmente inapplicabile, oltre che, (...), inefficace, in quanto il citato pozzo Santa Maddalena 1 dir è distante circa 38 km dal giacimento "Gradizza", e quindi collocato in un differente contesto sismologico, ed è operato da altra società (Po Valley Operations)" ed inoltre che la Società "non ha alcun interesse o quota di proprietà relativa al titolo minerario nel quale è ubicato tale pozzo".

ID Utente: 3346 ID Documento: DVA-D2-II-3346_2017-0300

Data stesura: 14/09/2017

Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 25/09/2017

Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 25/09/2017

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7.5g di CO_2

Tutto ciò premesso e preso atto, sulla base del citato parere n. 2492 espresso in data 08/09/2017, della sostanziale inapplicabilità della prescrizione A.7 di cui al decreto di compatibilità ambientale n. 103 del 03/05/2017, se ne dà comunicazione alla società AleAnna Resources LLC ed agli Enti in indirizzo per opportuna informazione e per tutti gli eventuali adempimenti di competenza.

Per quanto emerge dalla narrativa si conferma invece la piena validità delle prescrizioni A.5, A.6 e A.8 relativamente alle quali la Società dovrà provvedere secondo tempi e modalità nelle stesse indicati.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato: parere CTVA n. 2492 del 08/09/2017

Elenco indirizzi

AleAnna Resources LLC aleanna.resources@pec.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Servizio V mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Ministero dello sviluppo economico Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche dgsaie.div07@pec.mise.gov.it dgsunmig.segreteria@mise.gov.it

Regione Emilia-Romagna vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Provincia di Ferrara provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

Comune di Copparo comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

Comune di Formignana pec@cert.comune.formignana.fe.it

ARPA Emilia-Romagna dirgen@cert.arpa.emr.it aoofe@cert.arpa.emr.it

p.c. Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ctva@pec.minambiente.it



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

PARERE N. 2492 DEL 08 09 2017

Progetto

Messa in produzione del pozzo "Gradizza 1" nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi "Gradizza".

DEC/VIA/103, del 3/5/2017, richiesta di revisione prescrizioni
A.5, A.6, A.7 e A.8

ID_VIP 3658

Proponente

AleAnna Resources LLC

Fer En Vy Vy

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 ed in particolare l'art. 9 "Procedure di istruttoria e di verifica" che prevede che il Comitato di Coordinamento "può affidare ad uno o più Commissari lo studio di particolari questioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 e s.m.i. concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 inerente il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto direttoriale 15 Luglio 2015, recante procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 25 Marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli;

VISTO il Decreto del MiSE del 7 Dicembre 2016 (GU n. 78 del 3 Aprile 2017), disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari, per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n. GAB/DEC/112/2011 del 20/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS ed i successivi decreti integrativi;

VISTA la relazione : MATTM, – Commissione VIA – VAS (2013), "Relazione del gruppo di lavoro per la formulazione di prescrizioni inerenti il monitoraggio microsismico, geodetico e termodinamico negli stoccaggi di gas";

VISTO il Rapporto di ISPRA sullo stato delle conoscenze riguardo alle possibili relazioni tra attività antropiche e sismicità indotta/innescata in Italia (2014);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

PRESO ATTO del parere positivo con prescrizioni della Regione Emilia Romagna, Delibera di Giunta Regionale n. 1144/2016 del 18/07/2016, pervenuta con nota prot. 0002726/CTVA del 27/07/2016.

VISTO il parere n.2156 del 09/09/2016 con il quale la Commissione ha espresso parere positivo con prescrizioni riguardo alla compatibilità ambientale del progetto in questione;

PRESO ATTO che con il Decreto n.103 del 03/05/2017 è stata decretata la compatibilità ambientale del progetto relativo alla messa in produzione del pozzo esplorativo esistente "Gradizza 1" nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi "Gradizza" sita nei Comuni di Copparo e Formignana (FE); il giudizio di compatibilità ambientale è stato subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel quadro prescrittivo peraltro suddiviso in prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (Sez. A), del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Sez. B) e della Regione Emilia Romagna (Sez. C);

VISTA la nota prot.n. ALN 2017/071/SS del 04/07/2017, acquisita dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (Direzione) con prot.n. DVA/15739 del 05/07/2017, con la quale la Società AleAnna Resources LLC ha chiesto la revisione delle prescrizioni n. A.5), A.6), A.7) e A.8) contenute nel Decreto n.103 del 03/05/2017;

CONSIDERATO che la Società AleAnna Resources LLC richiede la revisione delle prescrizioni contenute nella Sez. A ritenendo in particolare che:

- le prescrizioni n° A.5), A.6) e A.8) non sembrano essere in linea con quanto prescritto dalle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico intitolate "INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DELLA SISMICITÀ, DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO E DELLE PRESSIONI DI PORO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' ANTROPICHE" del 24 novembre 2014;
- la prescrizione n.A.7) sembra essere presente per un mero errore redazionale.

PRESO ATTO che la Società fa presente che l'applicazione di tali prescrizioni, di cui si richiede la revisione, costituirebbe un enorme aggravio di costi per le operazioni dell'istante, non giustificato dalla disciplina o prassi applicabile al caso di specie;

VISTA la nota prot.n. DVA/17385 del 21/07/2017, acquisita con prot.n. CTVA/2414 del 24/07/2017, con la quale la Direzione ha richiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (Commissione) di voler esprimere il proprio parere in merito alla richiesta avanzata dalla Società AleAnna Resources LLC;

ESAMINATA la Nota Tecnica del 4 luglio 2017 allegata alla richiesta della Società AleAnna Resources LLC redatta a supporto dell'istanza di revisione delle prescrizioni n° A.5), A.6), A.7) e A.8), contenute nel Decreto di V.I.A. n° 0000103 del 3 maggio 2017 e relativo al conferimento della Concessione di coltivazione di idrocarburi gassosi denominata "Gradizza";

RICORDATO che all'interno del parere n. 2156 del 09/09/2016 con il quale la Commissione ha espresso parere positivo con prescrizioni riguardo alla compatibilità ambientale del progetto Gradizza 1 è stata riportata la seguente considerazione : "sulla base delle considerazioni di cui sopra, viste inoltre le caratteristiche di giacimento marginale, con gas originario in posto (GOIP) stimato in 152 milioni di standard m³, e alla luce del fatto che la coltivazione avverrà con modalità convenzionali, sfruttando la fuoriuscita naturale del gas senza reiniezione di fluidi nel sottosuolo, si ritiene che vi siano sufficienti garanzie circa la non influenza del progetto di coltivazione sull'attività sismica della zona; tuttavia, pur sulla base dimensionale del giacimento, si ritiene di prescrivere monitoraggi di carattere microsismico e di deformazione del suolo per una attiva sorveglianza sulla possibilità del verificarsi fenomeni significativi legati alla attività di coltivazione";

VISTO il documento "INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DELLA SISMICITÀ, DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO E DELLE PRESSIONI DI PORO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' ANTROPICHE" del 24 novembre 2014, contenente indirizzi e linee guida per il monitoraggio della microsismicità, delle deformazioni del suolo e della pressione di poro nell'ambito delle attività antropiche, predisposte in base ai più alti livelli di sviluppo e conoscenza attualmente disponibili;

CONSIDERATO che tali indirizzi, sviluppati per il monitoraggio delle attività di coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale, costituiscono il primo documento nazionale in cui si raccolgono in modo organico e dettagliato le specifiche tecniche delle reti di monitoraggio, e gli indirizzi in merito al quadro decisionale e alle procedure attraverso le quali i risultati dei monitoraggi vengono utilizzati per effettuare azioni;

CONSIDERATO che con in decreto direttoriale 15 luglio 2015, si è resa obbligatoria l'installazione di reti di monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro, secondo le migliori tecniche esistenti, tra cui le Linee guida per i monitoraggi e che in applicazione delle Linee guida, le modalità con cui gestire eventuali situazioni di crisi degli impianti, saranno stabilite da un gruppo di lavoro

A

\$ 6 % C

n of two

SUX

9

(3-

costituito dall'ente preposto al controllo del monitoraggio (SPM), da tecnici del ministero dello sviluppo economico, dalla Regione interessata, dal ministero dell'Ambiente e con la partecipazione del concessionario:

VALUTATO che ad ogni buon conto il controllo di possibili effetti di microsismicità debbano essere tenuti sotto continuo e costante controllo, così come la subsidenza

VISTO E CONSIDERATO che per altri analoghi progetti riguardanti pozzi di coltivazione di idrocarburi gassosi sono state formulate simili prescrizioni come;

si esprimono le seguenti valutazioni

In merito alla prescrizione n. A.5)

La prescrizione n. A.5) recita: "dovrà essere resa operativa una rete di monitoraggio microsismico in grado di garantire un adeguato livello di rilevazione di eventi sismici nei volumi crostali, come definito dalle linee guida definite dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) DGRME (2014), come Dominio Interno di Rilevazione (DI) e Dominio Esteso di Rilevazione (DE); in particolare, considerate le caratteristiche del giacimento, per la rilevazione in DI dovrà essere considerato un valore di soglia di magnitudo pari a 0.5, con una incertezza nella localizzazione dell'ipocentro di alcune centinaia di metri (in MiSE-DGRME, 2014 viene indicata una magnitudo limite compresa fra O e 1). Inoltre, per quanto riguarda la definizione del dominio esteso, dovrà essere considerata la minima estensione possibile nell'intervallo 5-10 km. Per la creazione della rete di rilevamento si dovranno comunque seguire le indicazioni contenute nello Studio di fattibilità per la realizzazione di una rete di monitoraggio microsismico e individuazione di eventuali faglie attive adiacenti o prossime al giacimento di San Pietro in Casale (BO), redatto dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - sezione di Milano".

In merito al tale prescrizione la Società esprime le proprie considerazioni; in particolare si sostiene che tale prescrizione appare, in effetti, contraria a quanto definito nelle citate Linee Guida definite dal MiSE DGRME nel 2014. In tali Linee Guida si legge, al Par. nº 2, (pag. 6): "Si ritiene che le indicazioni delle presenti Linee Guida non si debbano applicare, in via generale, nei casi di produzioni marginali di gas anidro e olio a profondità minori di 2 km, in quanto le attività svolte nell'ambito di tali specifiche condizioni non risultano sufficienti a determinare variazioni significative dei parametri monitorati. Per produzioni marginali si intendono quelle in giacimenti con riserve originarie inferiori a 300 milioni di S m³ di gas...". In merito alla localizzazione, la Ditta precisa che il giacimento "Gradizza" è situato (Top livello mineralizzato) a una profondità di m 850,2 s.l.m, quindi a una profondità tale per la quale le Linee Guida escludono l'applicazione dei monitoraggi ivi specificati. Inoltre, per quanto riguarda le riserve originarie, la Ditta ribadisce che le stesse sono largamente inferiori al valore limite stabilito dalla Linee Guida per determinare l'applicazione o meno dei monitoraggi ivi specificati. Infatti, le riserve originarie del giacimento "Gradizza" variano, nei 2 scenari considerati tra 89,1 e 100,4 milioni di m³ standard di gas. Vale la pena di precisare che le riserve, cui si applicano i valori soglia determinati dalle Linee Guida per l'applicazione dei monitoraggi, costituiscono quella parte del gas presente in giacimento che si presume possa venire estratto. Nel caso del giacimento "Gradizza", questa frazione del gas varia, nei diversi scenari ipotizzati nello SIA, tra 58,7% e 72% (R.F. = Recovery Factor) del GOIP. La Ditta sottolinea inoltre che lo scenario 3P, pari a un GOIP di 346,2 milioni di m³ standard di gas (corrispondente comunque a Riserve stimate pari a 249,2 milioni di m3 standard di gas) è un caso massimo, largamente teorico, tanto che tutte le valutazioni di carattere tecnico-economico per lo sviluppo del giacimento si basano sullo scenario 2P (corrispondente a un GOIP pari a 151,7 milioni di m³ standard di gas).

La Ditta sostiene quindi che, *in via generale*, il giacimento "Gradizza" rientra nel campo di esclusione del monitoraggio sismico, mentre, per la sua ubicazione all'interno della provincia di Ferrara, in un territorio soggetto ad attività di bonifica e con criticità legate al fenomeno della subsidenza: "...rimangono comunque opportuni i monitoraggi delle deformazioni del suolo" (MiSE - DGRME - Linee Guida – 2014; Cap. 2, pag. 6). A tal riguardo, la Società AleAnna conferma che questi ultimi saranno eseguiti conformemente a un

progetto di monitoraggio che sarà concordato con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna e in accordo con il Consorzio di Bonifica di Ferrara.

La Commissione prende atto delle considerazioni della Società, ma tuttavia ribadisce la necessità comunque di un monitoraggio riguardante la microsismicità, non solo per l'indispensabile verifica degli effetti possibili, anche minimi, dell'attività estrattiva, ma anche in funzione delle preoccupazioni più volte in tal senso espresse da Enti e Cittadini in merito.

In merito alla prescrizione n. A.6)

La prescrizione n. A.6) recita: "le stazioni sismiche che compongono la rete sismica avranno una trasmissione dati in tempo reale presso il centro di acquisizione e, inoltre, dovranno essere integrate con le stazioni sismiche già presenti sul territorio dedicate al monitoraggio nazionale e/o regionale".

In merito la Società sostiene che la prescrizione A.6), conseguendo dalla prescrizione A.5) non sarebbe applicabile.

La Commissione non condivide le considerazioni della Società in quanto ritiene di conservare la Prescrizione n. A.5).

In merito alla prescrizione n. A.7)

La prescrizione n. A.7) recita: "al fine di valutare le variazioni giorno-notte dei livelli medi di rumore sismico ambientale, dovrà essere tenuta attiva la stazione sismica all'interno dell'area del pozzo Santa Maddalena 1 dir, collegata in tempo reale con la Sezione di Milano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia".

In merito al tale prescrizione la Società rileva che tale prescrizione è sostanzialmente inapplicabile, oltre che, a parer nostro, inefficace, in quanto il citato pozzo Santa Maddalena 1 dir è distante circa 38 km dal giacimento "Gradizza", e quindi collocato in un differente contesto sismologico, ed è operato da altra società (Po Valley Operations). La scrivente non ha alcun interesse o quota di proprietà relativa al titolo minerario nel quale è ubicato tale pozzo.

La Commissione condivide le considerazioni della Società e pertanto ritiene opportuno eliminare la suddetta prescrizione.

In merito alla prescrizione n. A.8)

La prescrizione n. A.8) recita: "riguardo all'andamento della subsidenza e sugli aspetti generali di sismicità dell'area, dovrà essere predisposto, in accordo con la Regione Emilia Romagna, un adeguato sistema informativo per il pubblico".

In merito al tale prescrizione la Società sostiene che la prescrizione A.8) conseguendo dalla prescrizione A.5) non sarebbe applicabile, facendo salvo quanto determinato per il monitoraggio della subsidenza al punto A.8).


La Commissione non condivide le considerazioni della Società in quanto ritiene di conservare la Prescrizione n. A.5) e di conseguenza la prescrizione a.8) rimane inalterata.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,

RITIENE

che sia meritevole di accoglimento la richiesta di eliminare la sola prescrizione n. A.7).

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)



















Cons. Giuseppe Caruso	ASSENTĘ
(Coordinatore Sottocommissione VAS)	AUGENT LE
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	ASSENTE
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	LU7, LLLL
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	Sendo Compostorez
Prof. Saverio Altieri	ASSENTE
Prof. Vittorio Amadio	John J
Dott. Renzo Baldoni	Muddle
Avv. Filippo Bernocchi	
Ing. Stefano Bonino	ASSENTE
Dott. Andrea Borgia	ASSENTE
Ing. Silvio Bosetti	Mons
Ing. Stefano Calzolari	Malen
Ing. Antonio Castelgrande	loey
Arch. Giuseppe Chiriatti	Jan (HA)
Arch. Laura Cobello	Huber
Prof. Carlo Collivignarelli	'Colle () Pur
Dott. Siro Corezzi	ASSENTE

ASSENTE
S \
ASSENTE
gifle
Galy
MULICALI
ASSENTE
Elwypo Guyarw
Just Volt
ASSENTE
MNY
ASSENTE
Authileelle -
ASSENTE

N

Ing. Francesco Montemagno	ASSENTE
Ing. Santi Muscarà	Lufi
Arch. Eleni Papaleludi Melis	Elefambled.
Ing. Mauro Patti	Rose det
Cons. Roberto Proietti	000 (000
Dott. Vincenzo Ruggiero	Uso A
Dott. Vincenzo Sacco	US_
Avv. Xavier Santiapichi	ASSENTE
Dott. Paolo Saraceno	0/5-0
Dott. Franco Secchieri	Ley
Arch. Francesca Soro	Hauceka lão
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	ASSENTE
Ing. Roberto Viviani	Rows

STUBERA